



CLUB SCHERMA CASALE
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via della Fornace 3 - 15033 Casale Monferrato (AL)
segreteria@scherma-casale.it

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Club Scherma Casale Associazione Sportiva Dilettantistica" siglabile "Club Scherma Casale ASD".

La data di fondazione dell'Associazione risale al 30 ottobre 1972.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Casale Monferrato (AL).

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

L'Associazione ha carattere dilettantistico, è aconfessionale, apartitica e non ha finalità di lucro. Essa persegue lo scopo di promuovere lo sport della scherma, come mezzo di educazione fisica e morale, contribuendo allo sviluppo e alla diffusione della disciplina connessa alla pratica di tale sport, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la realizzazione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di tale disciplina.

Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, l'associazione può tra l'altro:

- 1) partecipare e promuovere eventi;
- 2) ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della denominazione;
- 3) svolgere anche l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della scherma;

- 4) svolgere altre attività ricreative, motorie, sportive, dilettantistiche;
- 5) promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative;
- 6) gestire, nella propria sede, anche un punto di ristoro.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenuti dal Consiglio Direttivo necessari e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della FIS, del CONI, della FIE e del CIO nonché di altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione a cui dovesse affiliarsi.

Art. 4

Il patrimonio del Club Scherma Casale è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione. Le entrate sono costituite:

- 1) dalle quote sociali;
- 2) dai contributi del CONI e della Federazione Italiana Scherma;
- 3) da ogni altra entrata, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinata all'Associazione;
- 4) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

L'esercizio ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti anche in forma indiretta e costituiscono fondi per l'anno successivo.

CAPO II ASSOCIATI

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che intendono partecipare alla vita e all'attività del sodalizio.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Tutti gli Associati, ad eccezione dei Soci Onorari, dovranno essere obbligatoriamente tesserati alla FIS.

Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro degli Associati a seguito di comunicazione scritta dell'Associato al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.

L'esercizio dei diritti dell'Associato e l'accesso all'attività dell'Associazione sono subordinati al tesseramento alla FIS e al versamento della quota sociale annuale, secondo quanto determinato con la stessa frequenza dal Consiglio Direttivo.

I Soci si distinguono in:

- Soci Onorari, cioè persone od Enti designati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione o per speciali meriti sportivi; l'Associato onorario non è tenuto al pagamento della quota sociale e non ha diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione, può essere tesserato alla FIS e, con il tesseramento, acquisisce automaticamente tutti i diritti del socio ordinario;
- Soci Sostenitori, cioè persone od Enti che si impegnano a favore dell'Associazione con donazioni o altre contribuzioni speciali, versando comunque la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari cioè persone che sono state ammesse come tali e che partecipando alla vita ed attività dell'Associazione versano la quota sociale annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e la quota di tesseramento alla FIS. Essi pagando una quota supplementare hanno diritto ad usufruire della palestra, delle attrezzature e di partecipare ai vari corsi propedeutici alla scherma ed alla attività schermistica.

Art. 6

Coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno compilare una apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.

Nel caso di minore di età la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà parentale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione.

La qualità di socio è acquisita con la presentazione della domanda e la sua controfirma per accettazione da parte del Presidente dell'Associazione, salvo eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che ha la facoltà di negarla senza obbligo di palesare le proprie motivazioni.

Con l'accettazione della domanda il socio si intende vincolato alle norme del presente Statuto e sarà tenuto al versamento delle varie quote.

Tutti gli Associati maggiorenni hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.

L'Associato minore di età non ha diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione; tuttavia l'esercente la potestà parentale che abbia sottoscritto la domanda di iscrizione può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

Tutti gli Associati maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 7

La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni, esclusione a causa di morosità o indegnità. L'esclusione per morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo, quella per indegnità dall'Assemblea dei Soci, a seguito della commissione di atti ritenuti disonorevoli per il buon nome dell'Associazione o che costituiscano ostacolo al suo buon andamento.

CAPO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono Organi Statutari:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Vice Presidente
- d) Il Consiglio Direttivo

Art. 9

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

in sede ordinaria

- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull'orientamento generale dell'attività associativa;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria

- deliberare le modifiche allo Statuto;
- autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio, nominando i liquidatori

Art. 10

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari e sostenitori tesserati alla FIS. Essa viene convocata dal Presidente mediante avviso esposto nella sede sociale contenente la data, il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica, ordinaria o fax almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo sulla gestione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure obbligatoriamente quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto: in tale caso l'adunanza dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 11

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con il pagamento delle quote sociali. L'esclusione da socio per morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea e può con atto scritto delegare a rappresentarlo un altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun Associato non potrà, comunque rappresentare più di un Associato.

Art. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In sede straordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea, su designazione del Consiglio Direttivo, potrà nominare Soci onorari tra

coloro che abbiano acquisito particolari benemerienze. Essi potranno frequentare i locali dell'Associazione, usufruire dei servizi e delle attrezzature riservate ai soci.

Art. 14

Il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio: cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo: nei casi urgenti può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile e successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impossibilità temporanea.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente, si avrà la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni per la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero variabile di membri da 3 a 5, eletti dall'assemblea tra gli Associati maggiorenni tesserati alla FIS.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno, il Vice Presidente ed il Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di un Consigliere subentra il socio primo dei non eletti, con scadenza del mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. Qualora si verificasse una vacanza contemporanea, per almeno tre sedute consecutive, di un numero di Consiglieri superiore alla metà, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio uscente dovrà convocare, entro il mese successivo, l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre Società e altre ASD nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno tre

volte l'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età.

Le riunioni saranno tenute nella sede sociale od in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione che dovrà essere inviato con lettera o mezzo equipollente che permetta la ricezione, da parte dell'interessato, almeno 8 giorni prima della riunione. In caso di urgenza i giorni potranno ridursi a 3. Sarà peraltro validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea: in particolare:

- a) determina le linee programmatiche dell'attività sportiva, in conformità allo Statuto ed alle direttive dell'Assemblea dei Soci;
- b) provvede all'emanazione di eventuali regolamenti interni;
- c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- d) fissa la data dell'Assemblea ordinaria, da convocare almeno una volta all'anno e delle eventuali Assemblee straordinarie;
- e) delibera in merito alla scelta ed ai compensi dei maestri di scherma e degli altri istruttori;
- f) stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
- g) stabilisce i rimborsi spese connessi con l'attività schermistica;
- h) decide sulle domande di ammissione a socio, sulle istanze dei soci e su quanto altro necessario per il buon andamento della vita sociale;
- i) decide sulla ratifica degli atti d'urgenza del Presidente;
- j) adotta provvedimenti disciplinari;

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire a propri membri o a terzi soci la cura dell'esecuzione delle deliberazioni adottate.

CAPO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 18

Le sanzioni disciplinari, la cui adozione è attribuita al Consiglio Direttivo, sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione temporanea fino ad un massimo di sei mesi;
- c) l'espulsione.

Contro le decisioni disciplinari adottate dal Consiglio Direttivo il socio può fare ricorso all'Assemblea.

CAPO V SCIoglimento

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo 13, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con analoga finalità o a fini sportivi.

Art. 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile sulle Associazioni, nonché lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Scherma e le normative del CONI.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi presso la sede sociale.

Casale Monferrato, li 23 febbraio 2017